

COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° **50** del **24/07/2017**

Oggetto: *DIPENDENTE SPADA GIORGIO N.O. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI*

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro** del mese di **Luglio** alle ore **12.30** a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Nominativo	Presenti
SUNDAS ELIO	SI
LOI MARCO	SI
IMPERA MASSIMO	NO
IMPERA VERONICA	SI
GARAU SIMONA	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa FRAU ADALGISA**.

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta n. 50 del 24/07/2017, del Responsabile dell'Area Contabile avente ad oggetto *“DIPENDENTE SPADA GIORGIO N.O. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI”*;

PREMESSO che il Comune di Sant'Anna Arresi, visto il notevole afflusso di persone nella località balneare di Porto Pino ed in generale in tutto il suo territorio, necessita di personale da affiancare a quello di vigilanza per controlli inerenti la regolare sosta dei veicoli;

RITENUTO di provvedere ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004, che dispone: «I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza»;

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che «gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro», anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO inoltre il parere del Consiglio di Stato della Sez1^ n. 3764 dell'11 dicembre 2013, che ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

ACCERTATO quindi il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale ed il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza con la quale conserva un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

VISTO altresì l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;

TENUTO CONTO che da costante interpretazione, la norma considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, consentente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che *“la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36”*;

RITENUTO approvare lo schema di convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955 /2012/PAR;

ATTESO che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

VISTO che con nota prot. 7067 del 14.07.2017 il Comune di Santadi ha rilasciato l'autorizzazione al dipendente Spada Giorgio, Ausiliario della Sosta, Cat. economica B3, a prestare servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale per il periodo dal 25.07.2017 al 15.09.2017, per n. 12 ore settimanali decorrenti dal 25.07.2017;

VISTO il D.Lgs. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 165 del 2001;

VISTA la Legge n. 311 del 2004;

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA l'allegata convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che il Sig. Spada Giorgio, dipendente del Comune di Santadi, Ausiliario della Sosta categoria B3, ha dato la disponibilità a ricoprire l'incarico;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 50 del 24/07/2017 avente ad oggetto "DIPENDENTE SPADA GIORGIO N.O. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 50 del 24/07/2017 avente ad oggetto "DIPENDENTE SPADA GIORGIO N.O. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI, attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

All'unanimità

DELIBERA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione allegato al presente atto volto a disciplinare, tra l'ente di appartenenza Comune di Santadi ed il Comune di Sant'Anna Arresi, gli aspetti ritenuti utili per una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze reciproche.

DI DISPORRE di conseguenza, l'utilizzo da parte del Comune di Sant'Anna Arresi del Sig. Spada Giorgio, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, dipendente del Comune di Santadi, Ausiliario della Sosta, a tempo pieno e determinato per il periodo dal 25.07.2017 al 15.09.2017, per un numero massimo di 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo e per mesi due, eventualmente prorogabili previa autorizzazione del Comune di Santadi.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/08/2017 al 17/08/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line